

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1715

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato DE MARIA

*Presentata il 9 ottobre 1964*

**Modifiche delle leggi 29 ottobre 1954, n. 1046, e 30 dicembre 1960, n. 1729  
sulla istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 29 ottobre 1954, n. 1046, relativa alla istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici, prevede all'articolo 6 che per l'ammissione alle scuole gli aspiranti debbano, tra l'altro, aver compiuto il 18° e non superato il 30° anno di età. Tale limitazione, pienamente giustificata per coloro che accedono al corso completamente sprovvisti di qualsiasi nozione di assistenza sanitaria, non troverebbe peraltro motivo di esistere nei confronti di coloro che dimostrassero di possedere una certa preparazione professionale: tali sono, ad esempio, coloro che alle dipendenze di enti sanitari sia pubblici che privati abbiano compiuto un tirocinio pratico con mansioni di infermiere per un certo periodo di tempo.

D'altra parte va rilevato che il secondo e terzo comma del citato articolo 6 della legge n. 1046 del 1954 prevedono una elevazione del limite massimo di età per talune categorie di candidati, indipendentemente dalla dimostrazione di una specifica competenza professionale nel settore dell'assistenza sanitaria. Per i candidati sottufficiali delle forze armate, infatti, il limite massimo di età è elevato ad anni 50, per le vedove dei militari e civili caduti in guerra, delle vittime del lavoro e per gli orfani di guerra, il limite massimo di età è elevato a 40 anni.

Sembra pertanto logico che, poiché sono state fatte delle eccezioni al predetto limite

di età (sia pure giustificate da motivi di riconoscenza nazionale), analoghe eccezioni possano riguardare anche quei candidati ai corsi che abbiano una particolare preparazione per aver appunto già espletato mansioni di infermiere per un certo periodo di tempo.

Inoltre il personale di che trattasi — data appunto la specifica preparazione professionale — potrebbe essere esonerato dal tirocinio pratico previsto dall'articolo 7 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, fermo restando l'obbligo della frequenza delle lezioni teoriche, indispensabile corollario di nozioni per coloro che si dedicano a questa decorosa professione.

Va peraltro tenuta presente la scarsità di infermiere ed infermieri nel nostro Paese. Una via per ovviare a tale doloroso inconveniente sembra il ripristino del corso accelerato riservato ad aspiranti che si trovino in determinate condizioni, già reso obbligatorio per le scuole di nuova istituzione dall'articolo 12 della più volte citata legge n. 1046 del 1954 e successivamente vietato, a partire dall'anno 1961, con la legge 30 dicembre 1960, n. 1729. Ciò consentirà a numerosi aspiranti infermieri che abbiano compiuto un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico, che abbiano frequentato corsi per infermieri delle Forze armate, che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'arte infermieristica, del diploma d'infermiera volontaria della C.R.I. ecc. di poter fre-

quentare un corso speciale ed ottenere rapidamente il certificato di abilitazione all'arte ausiliaria di infermiere generico.

Per questi motivi è stata predisposta la presente proposta di legge, che consta di 2 articoli.

L'articolo 1 prevede che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, il limite massimo di età per l'ammissione ai corsi è elevato da 30 a 45 anni per tutti coloro che siano alle dipendenze di un ente sanitario sia pubblico che privato riconosciuto dallo Stato e che abbiano compiuto un tirocinio pratico con mansioni di infermiere per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni. Il secondo comma dello stesso articolo 1 dispone che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 1046 del 1954, gli aspiranti alle dipendenze di enti sanitari che abbiano esercitato mansioni di infermiere per un periodo di tre

anni e per i quali il precedente comma ha predisposto l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai corsi, siano esonerati dalla frequenza del tirocinio pratico, fermo restando l'obbligo della frequenza delle lezioni teoriche.

L'articolo 2, prevede in sostanza, il ripristino di quanto stabilito dall'articolo 12 della legge n. 1046 del 1954; stabilisce infatti che a modifica degli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1729 tutte le scuole per infermiere ed infermieri generici sono tenute, nel primo anno del loro funzionamento, ad istituire, e per una volta soltanto, un corso accelerato di mesi quattro per il personale che si trovi nelle particolari condizioni di cui al citato articolo 12 della legge n. 1046.

Confidiamo pertanto che gli onorevoli colleghi vogliano accordare il loro consenso e la loro approvazione al provvedimento che abbiano l'onore di presentare.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, il limite di età per l'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici è elevato a 45 anni per tutti coloro che siano alle dipendenze di un ente sanitario sia pubblico che privato, riconosciuto dallo Stato e che abbiano compiuto un tirocinio pratico con mansioni di infermiere per almeno tre anni.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, gli aspiranti di cui al comma precedente del presente articolo sono esonerati dalla frequenza del tirocinio pratico, fermo restando l'obbligo della frequenza delle lezioni teoriche.

### ART. 2.

A modifica degli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1729, tutte le scuole per infermiere ed infermieri generici sono tenute, nel primo anno del loro funzionamento, ad istituire, e per una volta soltanto, un corso accelerato di mesi quattro per il personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 12 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.